

ISTITUTO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
"P.pe Palagonia e C.te Ventimiglia"
Palermo

STATUTO
=====

APPROVATO CON R. DECRETO 12 APRILE 1937 = n. 863

con le modifiche di cui all'art. 1 del Decreto
Legge Luogotenenziale 24.08.1944 n. 206 -
Decreto Presidente Regionale Siciliana n. 29
del 29.01.1993.

Origini e scopo dell'Istituto - Mezzi di cui dispone.

Art. 1 - L'Istituto di Assistenza e Beneficenza di Palermo - "Principe di Palagonia e Conte Ventimiglia" - trae la sua origine disposta con R. Decreto 12 aprile 1937 n. 863 fusione delle Opere Pie R. Albergo dei Poveri, R. Ospizio di Beneficenza ed Istituto Ventimiliano di Palermo, ed é governato dalle norme del presente statuto e dalle leggi e regolamenti che sono o saranno emanati in materia di istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza e in materia di protezione della Maternità ed Infanzia.

L'Albergo dei poveri che era sorto dalla fusione avvenuta con R. decreto 10 giugno 1906 del R. Albergo delle Povere (fondato per il Reale Dispaccio 12 ottobre 1728) e del Ricovero dei Mendici (Istituito con il Sovrano descritto 20 agosto 1835) aveva per iscopo di dare ricovero, assistenza e mantenimento ai poveri invalidi al lavoro di ambo i sessi, nonché ai fanciulli ed alle fanciulle povere, alle quali forniva altresì, l'educazione ed istruzione letteraria ed artigiana. Tale scopo, successivamente, in seguito alla creazione nel 1861 dell'Istituto Militare Garibaldi (già R. Ospizio di Beneficenza) fu limitato al solo ricovero delle minorenni di sesso femminile e degli indigenti inabili al lavoro d'ambo i sessi. L'Albergo dei Poveri possedeva un patrimonio di Lire 21.655.458,53.

L'Ospizio di beneficenza, sorto in virtù del R. Dispaccio 1° agosto 1778, aveva per iscopo il ricovero e l'educazione intellettuale, civile e professionale dei fanciulli poveri della città e provincia di Palermo, e disponeva di un patrimonio di L. 4.700.000.

L'Istituto Ventimiliano, sorto in virtù dell'atto 24 aprile 1836 stipulato dal Conte Gaetano Ventimiglia in notaro Azzarelli, aveva per iscopo di provvedere al ricovero ed istruzione professionale in locali separati, di fanciulli e fanciulle, e disponeva di un patrimonio di L. 605.000.

L'Istituto di assistenza e Beneficenza di Palermo Principe Palagonia e Conte Ventimiglia dispone, pertanto di un patrimonio di L. 26.960.458,53.

Art. 2 - Esso si propone per iscopo:

- a) Il ricovero gratuito compatibilmente coi mezzi di cui dispone e l'educazione intellettuale, civile e professionale di fanciulli poveri della città e provincia di Palermo dai sei ai diciotto anni compiuti, nella proporzione che verrà stabilita nel regolamento.
- b) Il ricovero gratuito l'istruzione e l'educazione in separati locali di fanciulli poveri del Comune di Palermo, dai sei ai ventuno anni compiuti, facendo loro acquistare quelle attitudini che le rendono capaci di bastare a se stessi.
- c) Il ricovero, l'assistenza ed il mantenimento in separati locali di poveri inabili al lavoro di ambo i sessi del Comune di Palermo.

Art. 3 - Esistendo posti disponibili, l'Ente, oltre ai ricoverati gratuiti, accoglie altri minorenni ed indigenti inabili al lavoro mediante pagamento da parte di privati od enti pubblici, di una retta nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dall'Autorità Tutoria.

Le garanzie del pagamento sono determinate dal regolamento interno.

E' vietata qualunque diversità di trattamento fra gli assistiti.

Art. 4 - Il numero dei posti gratuiti è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, all'atto della compilazione del bilancio preventivo, in relazione ai mezzi di cui dispone l'istituzione. Tale numero non potrà per nessun motivo essere superato fino alla compilazione del nuovo bilancio, dovendosi durante l'esercizio finanziario provvedere soltanto alla sostituzione dei posti che si rendessero vacanti.

CAPO II^

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili posseduti da Enti fusi;
- b) dalle rette annuali che si pagano da enti morali e da privati per il mantenimento dei ricoverati;
- c) dai ratizzi dovuti dai Comuni della Provincia di Palermo allo Ospizio di Beneficenza in virtù del Sovrano Rescritto 7 agosto 1934, tuttora in vigore e dalla transazione 24 settembre 1882 in Notar Lioni Scagliosi;
- d) dal ricavato delle scuole di lavoro mantenute dall'Ente;
- e) dai sussidi eventuali e dalle elargizioni di filantropi sia per atti tra vivi che per disposizioni testamentarie.

Art. 6 - L'Ente continua a tenere l'Amministrazione dei legali speciali e delle eredità aggregate all'Albergo dei Poveri, e cioè l'Opera Pia Gennaro fondata il 14 ottobre 1835 l'eredità Merelli fondata il 24 dicembre 1724 e l'eredità Manganaro fondata il 25 marzo 1868.

Terrà distinti e separati dal proprio i bilanci di esse eredità.

CAPO III^

Dell'Amministrazione

Art. 7 - L'Amministrazione è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri compreso il Presidente.

I consiglieri sono nominati:

- due dal Comune di Palermo;
- uno dall'Amministrazione Provinciale;
- uno dall'Assessore Regionale per gli Enti Locali;
- uno dal Prefetto della Provincia di Palermo.

Il Presidente è eletto dal Consiglio nel proprio seno ed a maggioranza di voti.

Tanto il Presidente quanto i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati senza interruzione per una sola volta.

Art. 8 - In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del V. Presidente ne fa le veci il consigliere più anziano di nomina, in difetto il più anziano di età.

Art. 9 - I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono per tre adunanze consecutive alle sedute decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso e può essere promossa dal Prefetto.

CAPO IV^

Adunanze ed attribuzioni del consiglio

Art. 10 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo di regola una volta al mese ed in ogni modo nell'epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo ai sensi dell'art. 6 del R.D. 30.12.1923 n. 2841 e 1 del R.D.L. 20.2.1928 n. 257.

Le sedute straordinarie hanno luogo tutte le volte che lo richiede un bisogno urgente sia per invito del Presidente sia per domanda sottoscritta almeno da due Consiglieri, sia infine per ordine dell'Autorità Governativa.

Art. 11 - Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento della metà più uno dei componenti il Consiglio stesso ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti: hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

Per la validità delle adunanze non è computato che, avendo interesse giusta l'art. 15 della legge 17.7.1890 n. 6972 non può prendere parte alla deliberazione.

Art. 12 - I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti gli intervenuti. Quando qualcuno di essi si allontana, o ricusi firmare, e non possa firmare, ne sarà fatta menzione.

Art. 13 - Il Consiglio provvede all'Amministrazione dell'Ente ed al suo regolare funzionamento, forma i regolamenti di amministrazione, di servizio interno e del personale, promuove quando occorre le modifiche dello statuto e dei regolamenti interni, nomina, sospende e licenzia gli impiegati e i salariati, determina in conformità dello statuto i criteri da seguire per il migliore avvenire dei ricoverati; provvede sulle domande di ammissione su quelle di dimissione salvo per i casi urgenti la competenza del Presidente; delibera sui bilanci preventivi, sui conti consuntivi, sugli storni di fondi, sui prelevamenti dal fondo di riserva, sulla revisione, sulle spese previste in bilancio per somme quantitative od a calcolo ed in genere su tutte quelle che non dipendono da adempimenti di contratto, sui contratti, sulle liti e sulle transazioni, sull'accettazione dei lasciti e donazioni.

Delega a ciascuno dei suoi componenti la sovrintendenza ai vari rami dell'Amministrazione, (finanze, patrimonio, alimentazione, igiene, vestiario e casermaggio, scuole letterarie e professionali etc.).

Ciascun delegato in ogni seduta ordinaria riferisce sull'opera da lui spiegata nel mese decorso.

Esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

CAPO V^

Attribuzioni del Presidente

Art. 14 - Spetta al Presidente di rappresentare l'Istituzione e di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio, di provvedere per l'assicurazione degli orfani nei casi prescritti dalla legge, di sospendere per gravi ed urgenti motivi gli impiegati e salariati e di prendere in caso di urgenza tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno con l'obbligo di riferire al Consiglio in adunanza da convocarsi entro breve termine.

CAPO VI^

Sezione A Minorenni Maschi

Art. 15 - Per essere ammessi nell'Istituto si richiedono le seguenti condizioni:

- a) essere nati in Palermo o in uno dei Comuni della Provincia che abbiano il diritto al posto di ratizzo, od avervi il domicilio di soccorso;
- b) essere povero;
- c) avere sei anni compiuti e non oltrepassare i dodici.

Sono lasciati liberi tre posti da attribuirsi ai discendenti del Conte Gaetano Ventimiglia che abbiano l'età voluta dal presente articolo e che si trovino in condizione di povertà, e ciò per uniformarsi alle condizioni stabilite dalla tavola di fondazione dell'Istituto Ventimiliano.

Art. 16 - In corrispettivo del ratizzo che pagano annualmente i Comuni della Provincia di Palermo in conformità delle disposizioni emanate e che potranno emanarsi dalle competenti Autorità, L'Istituzione accoglie anche minorenni che sono ammessi su proposta dei rispettivi Sindaci i quali nella scelta debbono attenersi alle norme di cui all'art. 2 del R.D. 19 novembre 1887, n. 6550 Serie III^, il numero dei ricoverati che i Comuni possono mantenere è in proporzione del ratizzo che pagano e della retta di mantenimento desunta dal bilancio dell'Istituto, il ratizzo è soggetto a revisione quinquennale ad opera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto che vi provvederà con atto da sottoporsi all'approvazione tutoria. I Comuni che pagano come ratizzo una somma minore della retta di mantenimento di un ricoverato sono riuniti in Consorzio e formano uno o più piazze che vengono attribuite ai Comuni che pagano un ratizzo annuo superiore alla retta di mantenimento di un ricoverato. Le eccedenze sono riunite e formano altre piazze da assegnare ai medesimi Comuni pure a turno ed in proporzione dalle eccedenze stesse.

Art. 17 - Raggiunto il 18° anno di età i ricoverati debbono essere congedati, salvo casi speciali per i quali potranno essere tratti non oltre il 21° anno di età. Sono dimessi anche prima quando sia cessata per essi la necessità di stare a carico della pubblica beneficenza, e quando si presentano occasioni mediante un conveniente collocamento di migliorare la propria sorte.

Sezione B Minorenni Femmine

Art. 18 - Le minorenni di sesso femminile per essere ammesse nell'Istituto debbono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere nate in Palermo od avervi acquisito il domicilio di soccorso;
- b) avere un'età non minore di cinque né maggiore di tredici anni;
- c) appartenere a famiglie povere.

Art. 19 - Le ricoverate giovani e valide all'età di anni ventuno debbono essere licenziate. Se non hanno parenti obbligati a mantenerle o non trovano regolare collocamento possono essere assunte gratuitamente col loro consenso per i servizi interni dell'Istituto.

Disposizioni comuni ai Ricoverati Minorenni

Art. 20 - Salva la preferenza dovuta agli orfani ed ai congiunti dei caduti in guerra, per la causa nazionale, per fatti d'arme in Africa Orientale, ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra per la causa Nazionale e per fatti d'arme in Africa Orientale, ed a quelli appartenenti a famiglie numerose, nel caso di insufficienza dei posti gratuiti sono preferiti i minorenni che non abbiano congiunti tenuti per legge a provvedere alla loro sorte e si trovino in maggiore abbandono; in secondo luogo gli orfani di entrambi i genitori, ed infine quelli di solo padre.

Negli altri casi si tiene conto dell'ordine di presentazione delle domande.

Art. 21 - Tutti gli ammessi sono sottoposti a visita preventiva dei Sanitari dell'Istituto. Non sono ricevuti coloro i quali siano affetti da malattie contagiose o mentali o minorati da difetti fisici o psichici per cui non possono attendere con profitto alla scuola, all'officina, al laboratorio.

Scoprendosi che un alunno sia stato ricoverato indebitamente a titolo gratuito, per qualsiasi causa, l'Amministrazione deve ripetere da chi di diritto il pagamento delle rette.

L'espulsione per indisciplinezza e per cattiva condotta è inflitta nei casi e con le cautele da stabilire nel regolamento.

Art. 22 - Il licenziamento e l'espulsione dei ricoverati che abbisognano di collocamento o della pubblica assistenza sono comunicati al Comitato di Patronato per la Maternità ed Infanzia, alla Congregazione Carità ed occorrendo alle competenti Autorità del Comune di appartenenza dei minorenni, perché a favore di essi sia continuata la necessaria opera assistenziale.

Art. 23 - Al fine di raggiungere lo scopo di cui all'art. 2 lettera a) e b) del presente statuto, ai ricoverati minorenni vengono impartite di regola l'istruzione elementare e quella professionale che risponda alle loro attitudini.

L'insegnamento teorico-pratico professionale è impartito nelle officine scuole e nei laboratori interni secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento. I ricoverati parteciperanno agli eventuali utili delle scuole di lavoro a cui concorreranno con la loro opera nella misura e nei modi che saranno parimenti stabiliti nel regolamento.

Le quote spettanti sugli utili saranno depositate presso la

Cassa Postale di Risparmio mediante libretto individuale da consegnare a chi di diritto all'uscita degli interessati dall'Istituto.

Il Ministero dell'Educazione Nazionale avrà sempre facoltà di fare eseguire le ispezioni nell'Istituto qualora questo mantenga tutto a suo carico e col contributo di altri Enti, scuole professionali, allo scopo di accettare i risultati dell'insegnamento e proporre alle Amministrazioni ed accordando all'Autorità Tutoria, le riforme che si ravvisassero opportune.

Art. 24 - Gli insegnamenti professionali da impartirsi agli alunni ed i programmi relativi sono determinati nel regolamento, tenendo presenti le condizioni locali, specialmente nei riguardi della domanda e dell'offerta di lavoro.

Gli alunni sono istruiti anche nell'igiene e nell'economia domestica.

Gli insegnamenti sono affidati a persone fornite dei necessari titoli e requisiti.

Alle alunne oltre gli insegnamenti teorici - pratici per l'esercizio di mestieri o di professioni che meglio si addicono alla donna, sono impartite anche quelli indispensabili per il buon andamento della cassa.

Inoltre le fanciulle saranno tenute all'aperto quanto più possibile specialmente per gli esercizi ginnastici, per la rieducazione ed anche per l'esecuzione di quei lavori che non richiedono attrezzi fissi.

Sezione C Indigenti inabili al lavoro

Art. 25 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lettera c) del presente Statuto sono considerati come invalidi i poveri di ambo i sessi che abbiano compiuto i 60 anni di età e che per infermità o imperfezione di corpo siano assolutamente inabili a qualunque lavoro.

Costoro potranno essere ammessi nell'Istituto se sono nati in Palermo o se vi abbiano acquistato domicilio di soccorso.

Sono esclusi dal ricovero coloro che sono affetti da malattie contagiose o molesti o da mali a cui provvedono istituti speciali.

Art. 26 - Gli invalidi che ne facciano domanda essi stessi, o i loro prossimi parenti in grado di mantenerli, potranno essere licenziati sempre che il Consiglio ne riconosce la convenienza.

Essi possono essere esclusi per motivi disciplinari ai sensi del regolamento.

L'Amministrazione deve informare la Congregazione di Carità ed il Comune degli indigenti inabili licenziati per i quali continui a sussistere l'obbligo della pubblica assistenza.

Disposizioni comuni a tutte le categorie dei ricoverati

Art. 27 - Per i ricoverati mantenuti sui patrimoni dei privati benefattori dovranno adempersi le condizioni stabilite nei medesimi nei loro testamenti o nelle donazioni in quanto non si oppongono alle regole generali dell'Istituto.

Art. 28 - Tutti i ricoverati dovranno nel limite delle forze rispettive, a secondo le disposizioni regolamentari, prestare la loro opera per i servizi interni dell'Istituto.

CAPO VII^

Del personale e dei servizi

Art. 29 - Le modalità di nomina, la pianta organica, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati dal regolamento interno di Amministrazione da sottoporsi all'approvazione Tutoria.

Art. 30 - Sono pure materia di disposizioni regolamentare: le norme circa la pubblicazione degli avvisi di concorso per l'ammissione degli orfani e per la nomina del personale stipendiato, i termini per le rispettive domande e l'indicazione dei documenti di alligare alle medesime: la disciplina interna; l'igiene, la pulizia, gli esercizi fisici e quanto altro sia opportuno per regolare andamento dell'Istituto e non formi oggetto di disposizioni statutaria.

Art. 31 - Il servizio di esazione e di cassa é fatto di regola dall'Esattore Comunale.

Nel caso in cui l'opera Pia venga autorizzata ad avere un esattore proprio non gli potrà conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'Esattore Comunale.

Il Cassiere é tenuto a prestare cauzione a termini di legge.

Art. 32 - I mandati di pagamento non costituiscono titoli validi di scarico per il Tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente e di quella del Consigliere di Amministrazione che sovrintende al servizio cui si riferisce il mandato, o, in difetto, dal membro piú anziano e dal Segretario.

CAPO VIII^

Disposizioni finali

Art. 33 - Per le materie non contemplate nel presente statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica e circa la protezione e l'assistenza dell'infanzia.
